

Valutazione in merito all'appropriatezza dei principi contabili di riferimento

Commissione Revisione Legale
Dott. Maurizio Luciani Cantalupo





Indice

La continuità aziendale

- Postulati del bilancio
- Presupposto della Continuità Aziendale
- La Responsabilità della Direzione nel valutare il presupposto della Continuità Aziendale
- Gli Indicatori significativi di incertezze sulla continuità aziendale
- L'apprezzamento del revisore in merito alla valutazione effettuata dalla direzione



segue indice

- Le procedure di revisione aggiuntive
- Implicazioni sulla relazione di revisione

L'informativa finanziaria prospettica

Le attestazioni-dichiarazioni scritte della Direzione

La continuità aziendale in un contesto di crisi di impresa

- Continuità aziendale, crisi d'impresa, insolvenza
- D.Lgs. n. 14 del 12 Gennaio 2019
- Cenni sui coefficienti/indici di allerta



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**



**FONDAZIONE
TELOS**
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

La continuità aziendale





Postulati del bilancio

L'art. 2423 bis del Codice Civile disciplina i «Principi di redazione del bilancio»; l'OIC 11 provvede a declinare i principi di riferimento ed i postulati generali definiti come segue:

- Prudenza
- Prospettiva della continuità aziendale
- Rappresentazione sostanziale
- Competenza
- Costanza nei criteri di valutazione
- Rilevanza
- Comparabilità





Volendo sintetizzare quanto riportato nel principio contabile di riferimento è opportuno focalizzare l'attenzione su tali aspetti:

Prudenza: La valutazione delle voci comporta la ragionevole cautela nelle stime soprattutto in condizioni di incertezza (indicare gli utili realizzati solo al momento del loro realizzo ed anticipare i rischi di potenziali perdite al momento in cui ne sorgono i presupposti).

Prospettiva della continuità aziendale: La valutazione delle voci deve essere fatta nella realistica capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante.

Competenza: La competenza è il criterio temporale con il quale i componenti positivi e negativi di reddito vengono imputati ai fini della determinazione del risultato economico di esercizio.



Costanza nei criteri di valutazione: I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro; eventuali deroghe a tale principio sono consentite solo in casi eccezionali.

Rappresentazione sostanziale: La presentazione delle voci deve essere fatta prevedendo come assunto il concetto della prevalenza della sostanza sulla forma.

Rilevanza: La rappresentazione di una informazione costituisce una condizione determinante ove la mancante e/o carente informativa potrebbe influenzare le decisioni degli utilizzatori.

Comparabilità: Rappresenta il presupposto ove per forma e contenuto rende comparabile la presentazione delle voci di un esercizio rispetto a quello precedente.

Presupposto della Continuità Aziendale

Il presupposto della **continuità aziendale** implica che il bilancio venga redatto assumendo che l'impresa operi, e continui ad operare nel prevedibile futuro, come un'entità in funzionamento.

Una azienda è da ritenersi in funzionamento quando dispone delle risorse necessarie «..capacità di poter generare in futuro reddito e quindi flussi finanziari ...» che consentano di far fronte agli impegni assunti ed al normale svolgimento delle attività aziendali.

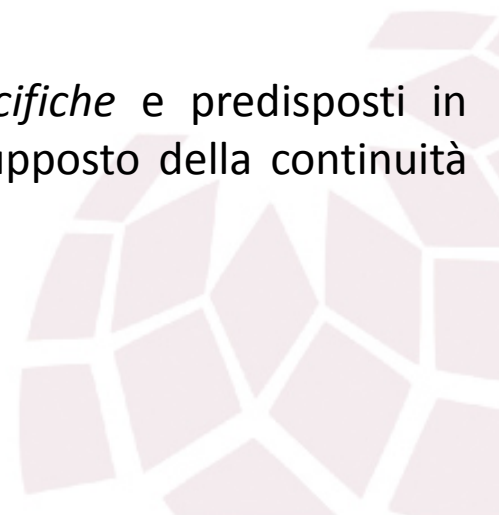
Il presupposto della continuità in casi particolari:

- a) Imprese strutturalmente in perdita;
- b) Imprese e/o settori di attività assistiti con contributi statali (es. editoria...)



I bilanci riferiti alle società che hanno *scopi di carattere generale* sono predisposti considerando il presupposto della continuità aziendale; tale presupposto può venir meno qualora intervengano scelte/situazioni per le quali si rende necessaria la liquidazione dell'impresa.

Per i bilanci riferibili a società che hanno *finalità specifiche* e predisposti in conformità ad un quadro normativo determinato il presupposto della continuità aziendale potrebbe non essere pertinente.



La Responsabilità della Direzione nel valutare il presupposto della Continuità Aziendale

Il quadro normativo sull'informazione finanziaria prevede esplicitamente che la direzione effettui una valutazione specifica sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

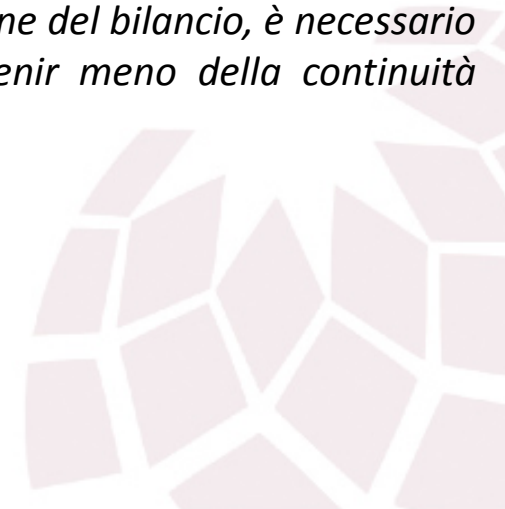
Il principio contabile IAS n.1 prevede:

- (par.25) « *Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell'entità di continuare ad operare come una entità in funzionamento.....Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze relative ad eventi o condizioni che possano comportare l'insorgere di seri dubbi sulla capacità dell'entità di continuare ad operare come una entità in funzionamento, deve evidenziare tali incertezze.....»*
- (par.26) «*Nel determinare se il presupposto della continuazione dell'attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato a, **dodici mesi** dopo la data di chiusura dell'esercizio.....»*



Ed ancora l'OIC 29:

(par. 59.c) « Alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale.Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale»





La valutazione del presupposto della continuità aziendale comporta per la direzione l'esame dei seguenti fattori:

- Il grado di incertezza dell'esito di un evento che può influenzare la capacità dell'impresa di continuare ad operare come entità in funzionamento;
- Le dimensioni e la complessità dell'impresa, la natura e le circostanze della sua attività e la misura in cui è soggetta all'influenza di fattori esterni;
- La valutazione sul futuro dell'azienda si basa sulle informazioni disponibili nel momento in cui viene formulata quindi, eventi successivi possono dare esiti non coerenti con valutazioni che erano ragionevoli al momento della loro formulazione.



La responsabilità del revisore, relativamente al presupposto della continuità aziendale, è quella di:

- Acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati a supporto della valutazione effettuata da parte della direzione aziendale che ha redatto il bilancio nel presupposto della continuità aziendale;
- Concludere, sulla base degli elementi probativi acquisiti, che non sussistano incertezze significative che possano compromettere la continuità aziendale e che quindi l'impresa possa continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

Al fine di individuare possibili incertezze significative che possano influenzare il presupposto della continuità aziendale, il revisore deve considerare alcuni **indicatori** di riferimento.



Gli Indicatori identificativi di incertezze sulla continuità aziendale

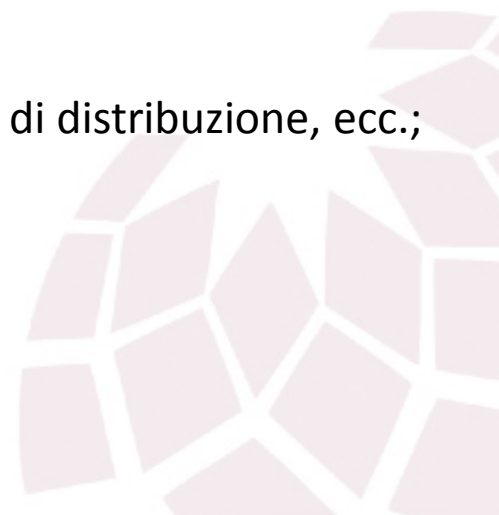
Indicatori di natura finanziaria:

- Situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
- Dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- Indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori;
- Bilanci storici o prospettici che evidenziano flussi di cassa negativi;
- Principali indici economico-finanziari negativi;
- Consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività generatrici di flussi di cassa;
- Difficoltà nel pagamento dei dividendi arretrati;
- Incapacità di pagare i debiti alla scadenza;
- Incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti o per altri investimenti necessari.



Indicatori di natura gestionale:

- Intenzione della direzione di liquidare l'impresa o di cessare le attività;
- Perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione;
- Perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, ecc.;
- Difficoltà con il personale;
- Scarsità nell'approvvigionamento di forniture importanti;
- Comparsa di concorrenti di grande successo.





Indicatori di altra natura:

- Capitale ridotto al di sotto dei limiti legali;
- Procedimenti legali o regolamenti che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimenti ai quali la società non è in grado di far fronte;
- Modifiche di leggi o regolamenti che possano influenzare negativamente l'impresa;
- Eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa.

Questi indicatori possono essere individuati dal revisore, sia nel caso in cui la direzione ha valutato la capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, sia in caso contrario. Nel primo caso il revisore deve fare una propria **valutazione** (apprezzamento) sulla valutazione della direzione in merito al presupposto della continuità aziendale e trarre conclusioni al riguardo.



L'Apprezzamento del revisore della Valutazione effettuata dalla direzione

Nell'**apprezzare** la valutazione della direzione sulla continuità aziendale, il revisore deve coprire lo stesso periodo considerato dalla direzione nell'effettuare la propria valutazione. Se la valutazione della direzione copre un periodo inferiore di 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio, il revisore deve richiedere alla direzione di estendere la sua valutazione ad un periodo di almeno 12 mesi a partire da quella data.

Il revisore **deve** considerare se la valutazione della direzione includa tutte le informazioni pertinenti di cui sia venuto a conoscenza in seguito al lavoro di revisione svolto. Nel caso in cui sia venuto a conoscenza, successivamente al periodo considerato nella valutazione, di eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sul presupposto di continuità aziendale, il revisore **deve** svolgere un'indagine presso la direzione della società e quindi, procedere ad acquisire elementi probativi per stabilire se esista o meno un'incertezza significativa relativa a questi eventi o circostanze svolgendo **procedure di revisione aggiuntive**.

Le Procedure di Revisione Aggiuntive

Le **procedure di revisione aggiuntive** devono includere, tra l'altro:

- a) La richiesta alla direzione di effettuare una valutazione in merito alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, laddove la direzione non vi abbia già provveduto;
- b) L' esame dei piani d'azione futuri dell' impresa sui quali si fonda la valutazione effettuata dalla direzione a supporto del presupposto di continuità aziendale; esaminare la fondatezza di tali piani e la loro reale possibilità di attuazione nel breve periodo;
- c) Ove la direzione dell'impresa ritenga che l'analisi previsionale risulti determinante nel considerare l'esito di un evento futuro e abbia predisposto una previsione dei flussi di cassa, il revisore **deve**:
 - Valutare la fondatezza delle assunzioni sottostanti a supporto delle analisi previsionali;
 - Valutare l'attendibilità dei dati sottostanti utilizzati per predisporre la previsione dei flussi di cassa;



- d) Verificare se, successivamente alla data in cui la direzione ha effettuato la propria valutazione, si siano resi disponibili ulteriori fatti o informazioni rilevanti che possano avvalorare/modificare le valutazioni effettuate;
- e) La richiesta di attestazioni scritte alla direzione e/o ai responsabili delle attività di *governance*, relative ai piani d'azione futuri ed alla loro fattibilità.

A completamento delle procedure di revisione svolte, comprese quelle aggiuntive, il revisore deve valutare se siano stati acquisiti elementi probativi sufficienti ed appropriati e concludere se sussistano o meno **incertezze significative** relative ad eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come una entità in funzionamento.

Una **incertezza è da ritenersi significativa** quando l'entità dell'impatto potenziale di eventi o circostanze e la probabilità che essi si verifichino è tale che, a giudizio del revisore, si rende necessaria un'informativa appropriata sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza al fine di dare una corretta rappresentazione del bilancio.

In presenza di una incertezza significativa, il revisore deve stabilire altresì se:

- Il bilancio fornisca un'informazione adeguata degli eventi o delle circostanze che possano far sorgere dubbi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come una entità in funzionamento, riportando le azioni poste in essere dalla direzione per far fronte a tale incertezza;
- Il bilancio evidenzi chiaramente la sussistenza di incertezze a causa di eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi sulla capacità dell'azienda di poter operare come una entità in funzionamento, subordinando gli effetti della continuità aziendale al verificarsi o meno di tali eventi (elemento fuorviante).



Implicazioni sulla relazione di revisione

A completamento delle procedure svolte e delle valutazioni effettuate, il revisore nell'esprimere il proprio giudizio professionale dovrà tener conto di quanto segue:

- Se il bilancio è stato redatto nella prospettiva della continuità aziendale ma, a giudizio del revisore anche in presenza di una adeguata informativa tale presupposto risulta inappropriato, **deve esprimere un giudizio negativo**.
- La direzione della società può ritenere di redigere il bilancio, applicando principi diversi - ad es. di liquidazione - dandone adeguata informativa; il revisore ritenendo accettabile il criterio seguito nella circostanza si esprimerà con un **giudizio senza modifiche** inserendo la menzione del criterio seguito e le motivazioni nella sezione «richiami di informativa».
- Se il bilancio, in presenza di una incertezza significativa, è stato redatto, a giudizio del revisore, in modo appropriato nella prospettiva della continuità aziendale e presenti una adeguata informativa, la relazione di revisione **dovrà riportare**, in apposita sezione, l'attenzione all'informativa resa in bilancio, le modalità con le quali tale aspetto è stato affrontato nel corso della revisione contabile e che il proprio **giudizio**, per tale aspetto, è **senza modifiche**.



- Se il bilancio, in presenza di una incertezza significativa, è stato redatto, a giudizio del revisore, in modo appropriato nella prospettiva della continuità aziendale e non presenti una informativa adeguata, la relazione di revisione **dovrà riportare**, in apposita sezione, la menzione di una carenza informativa in merito all'incertezza significativa ed esprimere un **giudizio con rilievi** o addirittura **negativo** ove tale informativa omessa risultasse rilevante.
- Se il bilancio, in presenza di molteplici incertezze significative, è stato redatto nel presupposto della continuità aziendale, ed a fronte di tale situazione il revisore non ha acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati in merito al principio applicato, può ritenere di **non poter esprimere un giudizio** sul bilancio.



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**



**FONDAZIONE
TELOS**
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

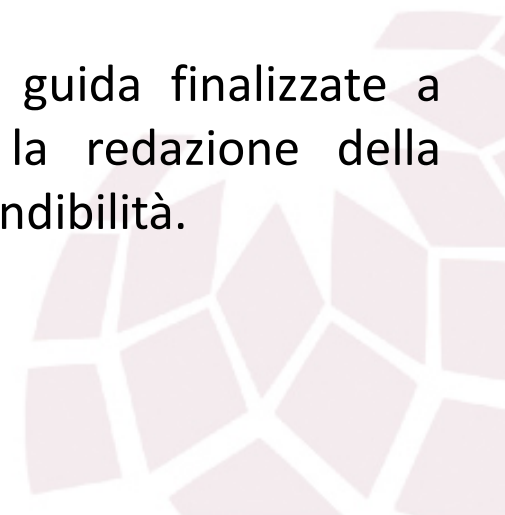
L'informativa finanziaria prospettica





L'informativa finanziaria prospettica costituisce uno strumento che consente al Revisore Legale di verificare la fondatezza del presupposto della continuità aziendale e quindi l'appropriatezza dei principi contabili di riferimento per la redazione del bilancio.

Il documento ISAE 3400 fornisce, tra l'altro, linee guida finalizzate a verificare la fondatezza dei criteri utilizzati per la redazione della informativa finanziaria prospettica e quindi la sua attendibilità.





Con il termine di «informativa finanziaria prospettica» si fa riferimento ad una informativa fondata su assunzioni relative ad eventi che ci si attende «ragionevolmente» possano verificarsi in un prossimo futuro nonché le azioni che si prevede di intraprendere.

Tale termine differisce sensibilmente dal concetto di «previsione finanziaria ipotetica» in quanto le assunzioni sul verificarsi di eventi futuri si fondano su mere ipotesi; è il caso di imprese in fase di start-up, di imprese innovative o anche di imprese per le quali sono in corso importanti cambiamenti nella loro operatività.



L'esame della «situazione finanziaria prospettica» si fonda sui seguenti presupposti:

- Tutte le assunzioni siano oggetto di una adeguata informativa,
- Tutte le assunzioni non siano irragionevoli e basate sulle migliori stime della direzione,
- L'informativa finanziaria rifletta correttamente le assunzioni previste,
- L'informativa finanziaria risulti essere coerente con i dati storici.



L'informativa finanziaria prospettica prende in considerazione eventi che non si sono ancora verificati e che potrebbero anche non verificarsi; in tale circostanza il Revisore Legale si deve porre l'obiettivo di valutare l'attendibilità e la ragionevolezza delle assunzioni prese come base dalla direzione. Tale obiettivo può essere raggiunto sia con una adeguata conoscenza dell'attività dell'azienda, sia con una adeguata conoscenza dei processi interni adottati dall'impresa, con particolare attenzione a:

- Sistemi di controllo interno applicati,
- Documentazione a supporto delle assunzioni,
- Criteri applicati per l'elaborazione delle assunzioni,
- Valutazione e giustificazione di scostamenti riscontrati su precedenti situazioni.

I dati storici sono determinanti nella valutazione dell'informativa prospettica.



Il rischio di attendibilità delle assunzioni della direzione è inversamente proporzionale con l'ampliarsi del periodo di riferimento dell'informativa finanziaria e per tale motivo, normalmente, le assunzioni della direzione non si estendono oltre un arco temporale ragionevolmente prevedibile (3/5 anni). I fattori che potrebbero influenzare l'arco temporale di riferimento potrebbero essere rappresentati da:

- La durata del ciclo produttivo,
- La tempistica correlata all'immissione sul mercato di nuovi prodotti,
- Programmi di sviluppo/ampliamento correlati all'acquisizione di risorse finanziarie presso terzi.



Possibili procedure di verifica

Le considerazioni sulle quali il Revisore Legale deve porre l'attenzione possono riguardare:

- L'influenza della direzione nelle valutazioni (rischio di aspettative troppo favorevoli non giustificate),
- Le competenze della direzione nel redigere l'informativa prospettica,
- L'attendibilità dei dati sottostanti ed individuazione delle fonti dalle quali sono stati acquisiti (le fonti esterne sono più attendibili di quelle interne),
- L'individuazione di aree particolarmente sensibili e suscettibili di maggiore rischio di valutazione,
- Aspettative della direzione non coerenti con le attuali capacità produttive dell'impresa,
- Il rischio di errori significativi.



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**



**FONDAZIONE
TELOS**
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Le attestazioni-dichiarazioni scritte della Direzione





Art. 2423 C.C. comma 1:

«Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa»

Il comma 2 dello stesso articolo:

«Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio»



Il documento ISA Italia 580 tratta delle responsabilità del Revisore di acquisire, nella revisione contabile del bilancio, attestazioni scritte dalla direzione e, ove necessario, dai responsabili delle attività di *governance*.

Per attestazione scritta si intende una dichiarazione scritta della direzione per confermare determinati aspetti ovvero supportare altri elementi probativi.

Le responsabilità della direzione devono essere descritte nelle attestazioni scritte.



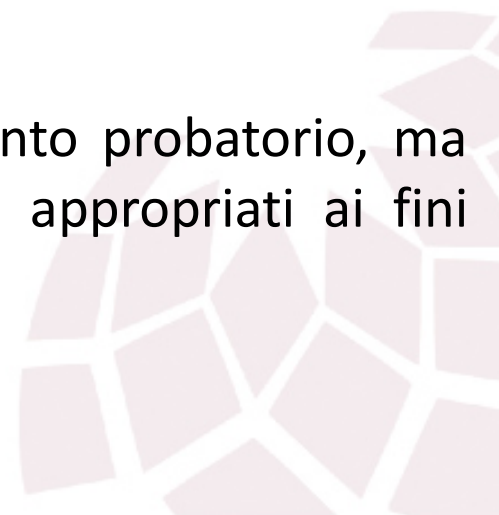
Il Revisore:

1. ottiene conferme da parte dalla direzione e dai responsabili delle attività di *governance* sull'adempimento delle loro responsabilità, attraverso attestazioni scritte sul fatto che:
 - il bilancio sia stato redatto in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, incluso, la sua corretta rappresentazione;
 - siano state fornite tutte le informazioni pertinenti al Revisore;
 - tutte le operazioni ed i fatti di gestione siano stati correttamente registrati e riflessi nel bilancio.



2. adotta misure appropriate in risposta alle attestazioni scritte fornite dalla direzione, e dai responsabili delle attività di *governance*.

Le attestazioni scritte sono considerate un elemento probatorio, ma non possono considerarsi elementi sufficienti ed appropriati ai fini dell'espressione del giudizio professionale.





La data delle attestazioni scritte deve essere quanto più prossima possibile, ma non successiva, alla data della relazione di revisione. Le attestazioni devono riguardare tutti i bilanci ed il periodo amministrativo o i periodi amministrativi cui si riferisce la relazione di revisione.

Qualora il Revisore concluda che le attestazioni scritte non sono attendibili o se la direzione o il responsabile della *governance* non fornisce attestazioni scritte, deve intraprendere le azioni appropriate, incluso stabilire il possibile effetto sul giudizio contenuto nella relazione di revisione.



Spett.le

Denominazione Società di Revisione

Indirizzo

Luogo, data

Oggetto: Trasmissione elenco Legali – Fiscalisti – Istituti di Credito – Società di Assicurazione –
Consulenti del lavoro – Consulente fiscale

In relazione alla revisione contabile del Bilancio al 31 Dicembre ..., vi trasmettiamo l'elenco completo relativo agli Istituti di Credito, Legali, Fiscalisti, Consulente del lavoro, Società di leasing e Società di Assicurazioni, Clienti e Fornitori con cui la scrivente Società intrattiene/ha intrattenuto rapporti nel corso dell'esercizio 1 gennaio ... – 31 dicembre ...

1) Istituti di Credito e Istituti di finanziamento (es. Banche, leasing, factoring, derivati):

ISTITUTO BANCARIO	INDIRIZZO	INDIRIZZO PEC

2) Legali, fiscalisti

NOMINATIVO	SERVIZIO	INDIRIZZO	INDIRIZZO PEC

3) Società di assicurazioni

NOMINATIVO	INDIRIZZO	INDIRIZZO PEC

4) Consulenti del lavoro

NOMINATIVO	INDIRIZZO	INDIRIZZO PEC

Cordiali Saluti
Il Rappresentante Legale



Carta intestata della società (*denominazione cliente*)

Spettabile

Denominazione Società di Revisione

Indirizzo

Con riferimento all'incarico di revisione contabile conferito per il bilancio d'esercizio della (*denominazione cliente*) al 31 dicembre ... che mostra un patrimonio netto di euro 000.000.00, comprensivo di un utile/perdita di euro 0.000,00.

Vi confermiamo, per quanto a nostra conoscenza, le seguenti attestazioni, già portate alla Vostra attenzione nello svolgimento del Vostro esame.

1. La finalità dell'incarico a Voi conferito è di esprimere il Vostro giudizio professionale che il suddetto bilancio presenti la situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico della (*denominazione cliente*) in conformità alle norme di legge interpretate e integrate dai principi contabili emessi dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri nonché dall'Organismo Italiano di Contabilità. In relazione al Vostro incarico di revisione contabile Vi confermiamo che è nostra la responsabilità che il bilancio d'esercizio sia redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato economico d'esercizio della società.

2. Il bilancio è stato predisposto nella prospettiva di continuità dell'impresa; in particolare, Vi confermiamo che riteniamo appropriato il presupposto della continuità aziendale che sottende la preparazione del bilancio, prendendo a riferimento un periodo futuro di almeno 12 mesi dalla data di bilancio.

3. Vi confermiamo che la responsabilità di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società alla natura e alle dimensioni dell'impresa, nonché di implementare e adottare le necessarie misure per la sua attuazione appartiene all'Amministratore Unico e agli Organi a tal fine Delegati. Vi confermiamo altresì che ad oggi, da tali nostre attività, non sono emersi significativi elementi che possano incidere sulla correttezza del bilancio.

4. Alcune delle attestazioni incluse nella presente lettera sono descritte come aventi natura limitata agli aspetti significativi. In proposito, Vi confermiamo che siamo consapevoli che le omissioni o gli errori nelle voci di bilancio e nell'informativa contenuta nella nota integrativa sono significativi quando possono, individualmente o nel complesso, influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio stesso. La significatività dipende dalla dimensione e dalla natura dell'omissione o dell'errore valutata a seconda delle circostanze. La dimensione o la natura della voce interessata dall'omissione o dall'errore, o una combinazione delle due, potrebbe costituire il fattore determinante.

5. Vi confermiamo, per quanto di nostra conoscenza:

a. che le scritture contabili riflettono accuratamente e compiutamente tutte le operazioni della Società. Allo stato attuale delle nostre conoscenze, tutte le



operazioni poste in essere sono state compiute secondo corretti criteri di gestione, sono legittime, sia sotto l'aspetto formale sia sotto l'aspetto sostanziale, e inerenti all'attività sociale. Tutti i costi ed oneri, i ricavi e proventi, gli incassi e gli esborsi, nonché gli impegni sono pienamente rappresentati in contabilità in modo veritiero e corretto e trovano adeguata documentazione di supporto emessa in conformità alla legislazione vigente. Non esistono attività, passività, costi o ricavi non riflessi in bilancio;

b. che la documentazione messa a Vostra disposizione ai fini dell'espletamento del Vostro incarico è completa, autentica e attendibile e che le informazioni ivi contenute sono corrette ed esatte. In particolare abbiamo messo a Vostra disposizione:

i. tutte le scritture contabili ed i relativi supporti documentali ed informativi;
ii. i libri sociali completi e correttamente tenuti, nonché i verbali e le bozze delle riunioni non ancora trascritte nei libri in questione, in forma comunque sostanzialmente definitiva;

c. che, a nostra conoscenza, non esistono ulteriori accordi, impegni, controdi dichiarazioni, *side letters*, intese, anche di natura verbale, né ulteriori operazioni o atti di gestione rispetto a quanto diligentemente riportato nelle scritture contabili;

d. che è nostra responsabilità l'implementazione e il funzionamento di un adeguato sistema di controllo interno sul reporting finanziario volto, tra l'altro, a prevenire e ad individuare frodi e/o errori;

e. che non siamo a conoscenza di casi di frodi o sospetti di frodi, con riguardo alla Società e alle società del Gruppo, che hanno coinvolto

- il management;
- i dipendenti con incarichi di rilievo nel sistema di controllo interno sul reporting finanziario; o

- altri soggetti, anche terzi, la cui frode o sospetta frode potrebbe avere inciso in modo sostanziale sul bilancio;

f. che non siamo a conoscenza di dichiarazioni di frode o sospetti di frode, con riguardo alla Società e alle società del Gruppo, relativi al bilancio fatte da dipendenti, ex-dipendenti, analisti, autorità pubbliche o altri soggetti;

g. come già portato alla Vostra conoscenza, la nostra valutazione del rischio che l'attendibilità del bilancio della Società possa essere significativamente compromessa a causa di frodi ha portato al seguente risultato: nessun rischio;

h. che siamo consapevoli che il termine "frode" include gli errori in bilancio derivanti da appropriazioni illecite di beni ed attività dell'impresa e gli errori derivanti da una falsa informativa economico-finanziaria. La falsa informativa economico-finanziaria comporta errori intenzionali, inclusa, l'omissione in bilancio di importi o di un'informativa adeguata, al fine di ingannare gli utilizzatori dello stesso. L'appropriazione illecita di beni ed attività comporta la sottrazione di beni dell'impresa ed è spesso accompagnata da registrazioni contabili e da altra documentazione falsa, ingannevole o fuorviante atte a dissimulare la mancanza dei beni e attività o la cessione degli stessi senza un'adeguata autorizzazione, ovvero ancora il loro utilizzo come garanzie senza la necessaria autorizzazione.

6. Vi confermiamo che è stato correttamente identificato il soggetto che svolge l'attività di direzione e coordinamento e che:

a. il prospetto riepilogativo allegato alla nota integrativa contiene i dati essenziali della società alla cui attività di direzione e coordinamento siamo soggetti è stato predisposto in base ai dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato della società;



b. è stata fornita, nella relazione sulla gestione, puntuale informazione circa i rapporti intercorsi con la società che esercita attività di coordinamento e con le altre società che vi sono soggette e l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio sociale e sui risultati conseguiti.

7. Non vi sono state operazioni atipiche o inusuali, oltre a quelle evidenziate in bilancio.

8. Vi confermiamo, con la precisazione di cui al precedente paragrafo 4, che il bilancio d'esercizio non è inficiato di errori significativi, incluse le omissioni.

9. Vi confermiamo che la relazione sulla gestione non contiene incoerenze significative con il bilancio d'esercizio quali, ad esempio:

- a. differenze fra dati, importi o commenti forniti in bilancio, o riconducibili al bilancio stesso, e quelli riportati nella relazione sulla gestione;
- b. contraddizioni fra dati e importi contenuti nel bilancio, o riconducibili al bilancio stesso, e relativi commenti forniti nella relazione sulla gestione;
- c. informazioni fornite nella relazione sulla gestione secondo criteri di presentazione e di misurazione diversi da quelli utilizzati in bilancio, in assenza di appropriati commenti che ne permettano la riconducibilità al bilancio.

10. Vi confermiamo inoltre che non vi sono state comunicazioni o denunce di fatti censurabili relativamente alla società e/o al gruppo, ulteriori rispetto a quelle già riportate sui libri sociali di riferimento, né segnalazioni di fatti o circostanze anomali che potrebbero, in caso di riscontro, rappresentare fatti censurabili.

11. Non vi sono state, limitatamente agli aspetti che possono avere un effetto significativo sul bilancio:

- a. irregolarità da parte di Amministratori, Dirigenti ed altri dipendenti della Società che rivestano posizioni di rilievo nell'ambito del sistema di controllo interno amministrativo;
- b. irregolarità da parte di altri dipendenti della Società;
- c. notifiche da parte di amministrazioni pubbliche, autorità giurisdizionali o inquirenti, organismi di controllo pubblico o autorità indipendenti di vigilanza (CONSOB, Ministeri, Tribunali, Guardia di Finanza, Uffici imposte, Autorità garanti della concorrenza e del mercato, ecc.) aventi ad oggetto richieste di informazioni o chiarimenti, nonché provvedimenti inerenti l'inosservanza delle vigenti norme;
- d. violazioni o possibili violazioni di leggi o regolamenti;
- e. inadempienze di clausole contrattuali;
- f. violazioni del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 (Legge Antiriciclaggio);
- g. violazioni della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 (cosiddetta Antitrust);
- h. operazioni al di fuori dell'oggetto sociale;
- i. violazioni della Legge sul finanziamento ai partiti politici.

12. Non vi sono, in aggiunta a quanto illustrato in nota integrativa:

- a. potenziali richieste di danni o accertamenti di passività che, a parere dei nostri legali, possano probabilmente concretizzarsi e quindi tali da dover essere evidenziate nel bilancio come passività, così come definite nel successivo punto b);



b. passività significative, perdite potenziali per le quali debba essere effettuato un accantonamento in bilancio d'esercizio, oppure evidenziate nelle note integrative, e utili potenziali che debbano essere evidenziati nelle note integrative. Siamo consapevoli che la dizione "utile o perdita potenziali" si riferisce ad una "potenzialità" ovvero ad una situazione, condizione, circostanza o fattispecie caratterizzate da uno stato d'incertezza, le quali, al verificarsi di uno o più eventi futuri potranno concretizzarsi per la Società in una perdita o un utile, confermando il sorgere di una passività o la perdita totale o parziale di un'attività, ovvero l'acquisizione di una attività o la riduzione di una passività. Tali potenzialità non includono le incertezze legate ai normali processi di stima necessari per valutare talune poste di bilancio in una situazione di normale prosecuzione dell'attività aziendale;

c. significative operazioni non correttamente rilevate nelle scritture contabili e quindi nei bilanci;

d. eventi occorsi in data successiva al 31 dicembre 2017 tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella approvata dagli organi della società, tale da richiedere rettifiche o annotazioni integrative al bilancio d'esercizio;

e. atti compiuti in violazione dell'art. 2357 e successivi del Codice Civile in materia di acquisto di azioni proprie e di azioni della controllante;

f. accordi con istituti finanziari che comportino compensazioni fra conti attivi o passivi o accordi che possano provocare l'indisponibilità di conti attivi, di linee di credito, o altri accordi di natura simile;

g. accordi di riacquisto di attività precedentemente alienate;

h. perdite che si devono sostenere in relazione all'evasione o incapacità di evadere gli impegni assunti;

i. perdite che si devono sostenere in relazione ad impegni assunti per l'acquisto di voci di magazzino eccedenti il normale fabbisogno o a prezzi superiori a

quelli di mercato, o relative alla valutazione di giacenze di magazzino obsolete;

j. perdite durevoli di valore relative ad immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie ed investimenti fissi non utilizzati e/o obsoleti aventi un valore di bilancio significativo che debbano essere svalutati per perdite di valore.

13. Non sono previsti programmi futuri o intendimenti che possano alterare significativamente il valore di carico delle attività o delle passività o la loro classificazione o la relativa informativa nel bilancio d'esercizio.

14. Sono state portate a Vostra conoscenza tutte le informazioni relative ai seguenti punti, ove applicabili: a) intestazioni fiduciarie; b) impegni assunti o accordi stipulati in relazione ad acquisti o cessioni di crediti, di partecipazioni, di rami d'azienda o di altri beni, e garanzie di redditività sui beni venduti o accordi per il riacquisto di attività precedentemente alienate; c) impegni assunti o accordi stipulati in relazione a strumenti derivati riguardanti valute, tassi d'interesse, beni (ad es. merci o titoli) e indici; d) impegni di acquisto di immobilizzazioni tecniche ovvero impegni di acquisto, di vendita o di altro tipo di natura straordinaria e di ammontare rilevante; e) perdite o penalità su ordini di vendita o di acquisto e su contratti in corso di esecuzione; f) impegni per trattamenti economici integrativi (correnti o differiti) con il personale, gli agenti o altri; g) impegni esistenti per contratti di affitto o di leasing; h) affidamenti bancari ed accordi sui tassi di interesse; i) impegni cambiari, avalli, fidejussioni date o ricevute; l) effetti di terzi ceduti allo sconto od in pagamento, ma non ancora scaduti; m) Opzioni di riacquisto di azioni proprie o accordi a tale fine, azioni soggette a opzioni, "Warrant", obbligazioni convertibili o altre fattispecie similari. Le operazioni effettuate e le situazioni



esistenti relative ai sopracitati punti sono state correttamente contabilizzate nei bilanci e/o evidenziate nei conti d'ordine o nella nota integrativa.

15. La società esercita pieni diritti su tutte le attività possedute e non vi sono pegni o vincoli su di esse, né alcuna attività è soggetta a ipoteca o altro vincolo (ad eccezione di quelli evidenziati nei bilanci).

16. Nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio sono state fornite le informazioni in tema di strumenti finanziari e strumenti finanziari derivati richieste dagli artt. 2427-bis e 2428, comma 3, punto 6 bis) del Codice Civile. In particolare gli importi indicati rappresentano la nostra miglior stima del fair value degli strumenti finanziari e degli strumenti finanziari derivati in accordo con la normativa vigente e con i criteri indicati dal Principio contabile OIC 3. Riteniamo che i metodi di valutazione e le assunzioni utilizzate nella determinazione del fair value siano stati applicati in maniera coerente, siano ragionevoli e riflettano appropriatamente le nostre intenzioni di perseguire specifiche azioni future, laddove pertinenti alla determinazione del fair value.

17. Le imposte sul reddito sono state determinate mediante una corretta interpretazione della normativa fiscale vigente. Si è tenuto conto di eventuali oneri derivanti da contestazioni notificate dall'Amministrazione Finanziaria e non ancora definite oppure il cui esito è incerto.

Vi abbiamo illustrato le strategie di tax planning significative che sono state poste in essere nell'esercizio in corso o nei precedenti e che possono avere un effetto materiale sullo stanziamento per imposte dell'esercizio, o sulle attività e passività fiscali contabilizzate. Non sono previste nel breve periodo

operazioni che possano portare alla tassazione dei saldi attivi di rivalutazione e delle altre riserve in regime di sospensione d'imposta.

E' nostra la responsabilità per le assunzioni significative utilizzate nell'analisi dei redditi tassabili attesi allo scopo di determinare la ragionevole certezza del recupero delle attività per imposte anticipate.

18. Vi confermiamo che, limitatamente agli aspetti che possono avere un effetto significativo sul bilancio, la società opera nel rispetto delle normative di tutela ambientale stabilite dalle leggi nazionali e/o regionali vigenti, riguardanti:

- a. lo smaltimento di rifiuti speciali e tossico nocivi;
- b. lo smaltimento delle acque reflue;
- c. le emissioni in atmosfera.

Attestiamo altresì che la società opera nel rispetto delle leggi vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro nonché di privacy.

19. Vi confermiamo che nella nota integrativa del bilancio d'esercizio sono state fornite le informazioni in tema di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale richieste dall'art. 2427, comma 1, punto 22-ter) del Codice Civile. In particolare sono stati indicati la natura e l'obiettivo economico di tali accordi, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, qualora i rischi e i benefici da essi derivanti siano stati considerati significativi e l'indicazione degli stessi sia stata ritenuta necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.



20. Vi confermiamo la completezza e attendibilità delle informazioni forniteVi con riguardo all'identificazione delle parti correlate e alle operazioni realizzate con tali parti che sono rilevanti rispetto al bilancio. Vi confermiamo che per "parte correlata" ed "operazione con parte correlata" abbiamo fatto riferimento alle definizioni contenute nello IAS 24 "Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate". Vi confermiamo che per rilevanti intendiamo quelle operazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari del bilancio.

Vi confermiamo che nella nota integrativa del bilancio sono state fornite le informazioni richieste dall'art. 2427, comma 1, punto 22-bis) del Codice Civile in tema di operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto ed ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Nella circostanza in cui le operazioni rilevanti realizzate con parti correlate fossero state concluse a normali condizioni di mercato, Vi confermiamo di averVi messo a disposizione tutte le informazioni o elementi a supporto della nostra conclusione. Vi confermiamo di aver fornito nella relazione sulla gestione apposita e puntuale informazione sulle operazioni con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime con indicazione dei saldi debitori o creditori, delle vendite, degli acquisti, di altri ricavi o costi, dei contratti di leasing e delle garanzie. Infine, nel caso di operazioni atipiche o inusuali con parti correlate, è stato esplicitato l'interesse della Società al compimento dell'operazione.

21. Vi confermiamo che il bilancio d'esercizio, i relativi allegati e la relazione sulla gestione che Vi trasmettiamo unitamente alla presente lettera sono conformi a quelli che saranno depositati presso la sede sociale. Ci impegniamo inoltre a darVi tempestiva comunicazione delle eventuali modifiche che fossero apportate ai suddetti documenti prima del deposito.

E' nostra la responsabilità di informare il revisore circa l'emergere di eventi che possano avere un effetto sul bilancio tra la data di rilascio della relazione e la data di approvazione del bilancio.

Con la presente dichiarazione la Società riconosce e conferma inoltre che la completezza, attendibilità e autenticità di quanto sopra specificamente attestato costituisce, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1227 e 2049 Cod. Civ., presupposto per una corretta possibilità di svolgimento della Vostra attività di revisione e per l'espressione del Vostro giudizio professionale, mediante l'emissione della relazione sul bilancio.

Cordiali saluti

(denominazione cliente)

Direttore Amministrativo

Legale rappresentante



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**



**FONDAZIONE
TELOS**
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

La continuità aziendale in un contesto di crisi di impresa





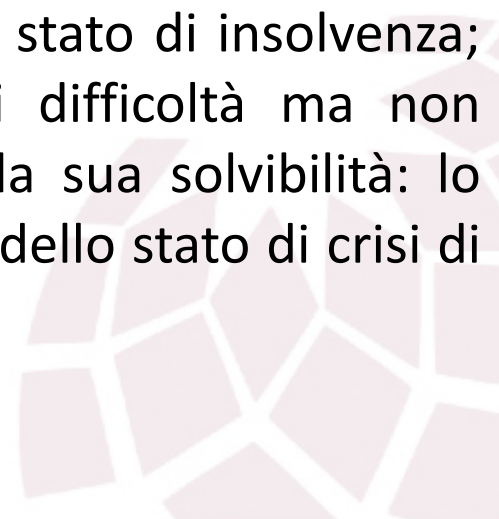
Continuità aziendale, crisi di impresa, insolvenza

Verificare la persistenza della prospettiva di continuità implica che la scelta dei criteri di valutazione da applicare nella rappresentazione del bilancio sono subordinati all'esito di tale verifica. Normalmente l'impresa viene considerata atta a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro nel presupposto che non vi sia né l'intenzione o la necessità di metterla in liquidazione, né di cessare l'attività e/o assoggettare l'azienda a procedure concorsuali secondo quanto previsto dalle norme applicabili.



La crisi dell'impresa si manifesta nella incapacità dell'azienda di generare flussi di cassa, presenti e prospettici, sufficienti a garantire l'adempimento delle obbligazioni già assunte e quelle pianificate.

Non è detto che la crisi di impresa coincida con lo stato di insolvenza; l'azienda può trovarsi ad affrontare momenti di difficoltà ma non necessariamente strutturali e/o tali da intaccare la sua solvibilità: lo stato di insolvenza rappresenta una degenerazione dello stato di crisi di impresa; una situazione di crisi «irreversibile».





Nel percorso di vita di ogni impresa, anche in quelle più solide, non è raro imbattersi in «fasi negative» in un contesto di pianificazione di lungo termine. Le cause sono riconducibili sia a fattori propri dell'azienda (andamento tecnico-economico dell'impresa), sia a fattori esogeni (situazioni di mercato, politiche etc.) sui quali l'azienda non ha un diretto controllo.

Tali condizioni ove si trasformano in situazioni patologiche generano situazioni di crisi irreversibile; l'azienda non è più in grado di operare secondo condizioni di economicità non consentendo il ritorno ad una condizione di equilibrio.



Il concetto di **discontinuità**, **crisi di impresa** e **insolvenza** sono situazioni autonome e distinte e non necessariamente conseguenziali, non sono da considerarsi fasi evolutive ma fasi degenerative.

Al fine di verificare le correlazioni tra i concetti sopra esposti ed il presupposto della continuità dell'impresa, risulta opportuno porre l'attenzione su tali aspetti:

- Continuità aziendale in presenza di uno stato di crisi,
- Continuità aziendale in presenza di una situazione di insolvenza,
- Discontinuità non correlata ad uno stato di crisi aziendale,
- Discontinuità correlata ad uno stato di insolvenza.



Il dettato normativo che disciplina la crisi di impresa ha come fondamento la tutela della continuità aziendale introducendo, tra l'altro, l'istituto dell'allerta con l'obiettivo di far emergere con congruo anticipo situazioni di crisi prima che diventino irreversibili.





D.Lgs. n.14 del 12 Gennaio 2019

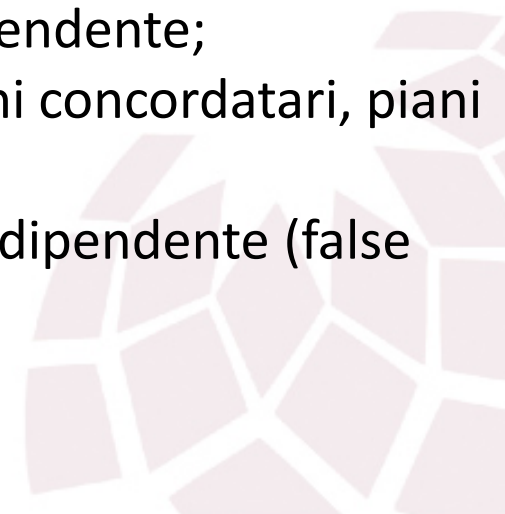
Il D.Lgs n. 14/2019 in attuazione della Legge 19/10/2017, N. 155 ha riformato il Codice Civile per la parte relativa alla Crisi d'Impresa «introducendo» dei meccanismi di allerta della crisi per l'imprenditore e «riformando» la figura del Professionista che si occupa della crisi dell'impresa.

La nuova disciplina ha:

- normato la definizione di «crisi d'impresa» elaborata dalla Dottrina;
- responsabilizzato maggiormente gli organi di controllo (introduzione dell'obbligo di segnalare l'inizio della crisi);



- introduzione degli indici di allerta;
- riformato l'articolo 2477 del Codice Civile con la modifica dei limiti per la nomina obbligatoria dei revisori legali;
- introdotto nuovi requisiti per il professionista indipendente;
- introdotto nuove modalità per l'attestazione di piani concordatari, piani di risanamento, accordi di ristrutturazione debiti;
- incrementato la responsabilità del professionista indipendente (false attestazioni e relazioni).





Il D.Lgs. n. 14/2019 ha introdotto la definizione di «Crisi d'impresa» riprendendo ciò che la dottrina ha affermato negli anni.

L'art. 2 del predetto decreto definisce la crisi di impresa e l'insolvenza:

.....**“crisi”** è lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore,

.....**“insolvenza”** è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.....



Così come previsto dall'art.14 «.....gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente..... se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione.....»

L'importanza che il legislatore ha voluto attribuire all'attività di controllo è ancor più ribadita dagli effetti che genera in tema di responsabilità; infatti il comma 3) del medesimo articolo «.....La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni.....»



Come già specificato, il D.Lgs. 14/2019, con la modifica dell'art. 2477 del Codice Civile, introduce nuovi limiti che obbligano le società di più piccole dimensioni a dotarsi di un organo di controllo.

Con tale disposizione, il legislatore, ha voluto puntualizzare l'importanza dell'attività di controllo finalizzata a prevenire possibili dissesti.





Cenni sui coefficienti/indici di allerta

L'art. 13 del menzionato decreto stabilisce che:

«Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario.....rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti **per almeno i sei mesi successivi** e delle prospettive di continuità aziendale.....»

Gli indicatori rappresentativi di una potenziale crisi aziendale possono essere individuati come segue:

Finanziari: deficit patrimoniale, cash-flow negativi, incapacità di saldare i debiti alla naturale scadenza, una significativa rappresentazione di squilibrio patrimoniale-finanziario.....



Gestionali: significative e perduranti perdite operative, perdita rilevante delle quote di mercato, perdita di contratti/commesse importanti, carenze nella gestione del personale.....

Altri indicatori: contenziosi legali, modifiche legislative sfavorevoli, eventi catastrofici.....

«Il Revisore Legale, sulla base degli elementi probativi acquisiti, deve concludere se, a suo giudizio, esista un'incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che, considerati singolarmente o nel loro complesso, possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare.»